

**RELAZIONE TECNICA**  
**RELATIVA ALLA DELIBERAZIONE 1 AGOSTO 2005, N. 167/05**  
**PRESUPPOSTI PER L'ADOZIONE DI GARANZIE DI LIBERO ACCESSO AL**  
**SERVIZIO DI RIGASSIFICAZIONE DEL GAS NATURALE LIQUEFATTO E**  
**DI NORME PER LA PREDISPOSIZIONE DEI CODICI DI**  
**RIGASSIFICAZIONE**

## INDICE

<b>1. INTRODUZIONE.....</b>	<b>3</b>
<b>2. CONTESTO NORMATIVO.....</b>	<b>3</b>
<b>3. IL PROCESSO DI CONSULTAZIONE.....</b>	<b>5</b>
<b>4. IL SERVIZIO DI RIGASSIFICAZIONE E L'APPROVVIGIONAMENTO DI GNL IN ITALIA</b>	<b>6</b>
4.1 <i>Nuovi terminali di rigassificazione .....</i>	8
<b>5. ACCESSO AL SERVIZIO DI RIGASSIFICAZIONE .....</b>	<b>8</b>
5.1 <i>Obblighi informativi a beneficio degli utenti.....</i>	9
5.2 <i>Obblighi informativi a beneficio dell'Autorità .....</i>	10
5.3 <i>Conferimento della capacità di rigassificazione .....</i>	10
5.3.1 <i>Conferimento di capacità per il servizio di rigassificazione continuativo.....</i>	10
5.3.2 <i>Conferimento di capacità in corso di anno termico .....</i>	11
<b>6. EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI RIGASSIFICAZIONE .....</b>	<b>12</b>
6.1 <i>Programmazione delle consegne del Gnl e della rigassificazione .....</i>	12
6.2 <i>Disposizioni in caso di mancato utilizzo della capacità conferita.....</i>	13
6.3 <i>Corrispettivi per inosservanza della programmazione delle consegne del Gnl ....</i>	14
<b>7. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.....</b>	<b>14</b>
7.1 <i>Adozione e aggiornamento dei codici di rigassificazione .....</i>	14
7.2 <i>Disposizioni transitorie.....</i>	15

## **1. INTRODUZIONE**

Con il presente provvedimento, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) definisce i criteri atti a garantire agli utenti la libertà di accesso a parità di condizioni, la massima imparzialità del servizio di rigassificazione in condizioni di normale esercizio e gli obblighi dei soggetti che svolgono le attività di rigassificazione, ai sensi dell'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00).

Le norme per il conferimento di capacità di rigassificazione definite nel presente provvedimento riguardano la capacità di rigassificazione in esercizio nell'anno termico 2005/2006 e la eventuale capacità di nuova realizzazione per la quale non sia richiesta o concessa, neanche parzialmente, l'esenzione dall'accesso dei terzi ai sensi dell'articolo 1, comma 17, della legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: legge n. 239/04). A seguito dell'emanazione da parte del Ministero delle attività produttive (di seguito: il Ministero) dei criteri previsti all'articolo 1, comma 20, della legge n. 239/04, con successivo provvedimento l'Autorità definirà, ai sensi del medesimo comma 20, le procedure per il conferimento della quota residua della capacità di nuova realizzazione per la quale sia concessa parzialmente detta esenzione.

## **2. CONTESTO NORMATIVO**

Al fine di definire il quadro legislativo di riferimento in cui opera l'Autorità in materia di accesso e utilizzo regolato dell'attività di rigassificazione del Gnl, è necessario richiamare l'articolo 1 e l'articolo 2, comma 12, lettera d) della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95).

L'articolo 2, comma 12, lettera d), della legge n. 481/95 attribuisce all'Autorità il generale potere di definire "le condizioni tecnico-economiche di accesso e di interconnessione alle reti, ove previsti dalla normativa vigente". L'esercizio di tale potere è, ai sensi dell'articolo 1 della medesima legge, orientato al fine di "garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità".

Il decreto legislativo n. 164/00 ha declinato le generali funzioni di regolazione dell'Autorità secondo un assetto comune a tutte le attività che si esplicano mediante la gestione di infrastrutture essenziali (cosiddette attività, o servizi, di rete), tra le quali rientra l'attività di rigassificazione. I principi generali di tale assetto sono contenuti (per i servizi di trasporto, rigassificazione e distribuzione) nell'articolo 24, comma 5, del medesimo decreto legislativo (e sono replicati, per il servizio di stoccaggio, nell'articolo 12, comma 7).

In particolare, l'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo n. 164/00 fonda un regime delle condizioni di accesso e di erogazione dei servizi di rete, caratterizzato da un'attività di autoregolazione posta in essere dall'impresa esercente (che si manifesta nei cosiddetti codici di rete, per il servizio di trasporto e di distribuzione, e nei cosiddetti codici di rigassificazione e di stoccaggio, per le rispettive attività), nel rispetto di una cornice normativa definita dall'Autorità, alla quale compete anche un potere di controllo

successivo di conformità dell'autoregolazione delle imprese a detta cornice. Tale cornice, in particolare, ha ad oggetto:

- le modalità di accesso al servizio, che consistono in tutte quelle attività di natura precontrattuale finalizzate a definire sia il rapporto contrattuale tra impresa esercente l'infrastruttura e l'utente, sia la capacità che rileva ai fini dell'esecuzione del contratto medesimo;
- le modalità di erogazione del servizio, che consistono nelle attività previste dalle condizioni del rapporto contrattuale instauratosi tra esercente ed utente, finalizzate a consentire l'uso dell'infrastruttura.

Con specifico riferimento al servizio di rigassificazione, l'Autorità, con l'articolo 14 e l'articolo 15, commi 12 e 13, della delibera 30 maggio 2001 n. 120/01 (di seguito: delibera n. 120/01) nelle more della definizione di una completa cornice normativa (all'interno della quale devono essere predisposti i relativi codici di rigassificazione), ha definito in via d'urgenza una disciplina transitoria e parziale delle condizioni di accesso e di erogazione del servizio che prevedeva, fra l'altro, il conferimento di capacità su base annuale. L'ambito temporale di efficacia di tale disciplina, limitato originariamente all'anno termico 2001/2002, è stato successivamente prorogato dall'Autorità per l'anno termico 2002/2003 (articolo 23 della delibera 17 luglio 2002, n. 137/02), per l'anno termico 2003/2004 (delibera 29 settembre 2003, n. 113/03) e per l'anno termico 2004/2005 (delibera 5 agosto 2004, n.141/04).

In relazione all'accesso a terminali di rigassificazione di nuova realizzazione o a significativi potenziamenti di terminali esistenti il quadro normativo è integrato dalla direttiva 2003/55/CE del 26 giugno 2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (di seguito: direttiva 2003/55/CE) e dalla legge n. 239/04.

In particolare l'articolo 22 della direttiva 2003/55/CE prevede una procedura individuale in base alla quale può essere concessa una esenzione alla disciplina generale in materia di accesso alle infrastrutture di rete, nell'ipotesi di realizzazione di nuovi terminali di Gnl, qualora sussistano le seguenti condizioni:

- a) l'investimento deve rafforzare la concorrenza nella fornitura di gas e la sicurezza degli approvvigionamenti;
- b) il livello di rischio connesso all'investimento è tale che l'investimento non verrebbe effettuato senza la concessione di una deroga;
- c) l'infrastruttura deve essere di proprietà di una persona fisica o giuridica, separata quanto meno sotto il profilo della forma giuridica dai gestori dei sistemi nei cui sistemi tale infrastruttura sarà creata;
- d) gli oneri sono riscossi presso gli utenti di tale infrastruttura;
- e) la deroga non pregiudica la concorrenza o l'efficace funzionamento del mercato interno del gas o l'efficiente funzionamento del sistema regolato a cui l'infrastruttura è collegata.

Il predetto articolo prevede inoltre che lo Stato membro possa intestare il potere di concedere l'esenzione, da esercitarsi caso per caso, all'autorità nazionale di regolamentazione ovvero ad un diverso organismo la cui decisione viene adottata su parere obbligatorio dell'autorità nazionale di regolamentazione.

La legge n. 239/04 ha, successivamente, disposto, all'articolo 1, comma 17, in relazione a quanto sopra richiamato, che la decisione sulla richiesta di esenzione, da adottarsi caso per caso, sia adottata dal Ministero, previo parere dell'Autorità.

Più in dettaglio, il citato articolo 1, comma 17, prevede che la richiesta di esenzione possa avere ad oggetto un periodo di tempo di almeno vent'anni ed una quota di almeno l'80 per cento della nuova capacità. Inoltre, ai fini del rilascio dell'esenzione viene intestato al Ministero il potere di definire i principi e le modalità nel rispetto delle disposizioni comunitarie sopra individuate.

La legge n. 239/04 non ha inciso la disciplina definita nella delibera 15 maggio 2002, n. 91/02, come successivamente modificata ed integrata, (di seguito: delibera n. 91/02) in materia di accesso alla capacità di rigassificazione di nuova realizzazione. La delibera n. 91/02 contiene tra l'altro disposizioni che si applicano in caso di mancato utilizzo della capacità che è esente dall'accesso dei terzi e prevede che le disposizioni definite dall'Autorità ai sensi dell'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo n. 164/00 (che formano oggetto del presente provvedimento) siano valide anche in relazione a detta capacità se non diversamente specificato.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 20, della legge n. 239/04 l'Autorità definirà con successivo provvedimento le procedure di allocazione della residua quota delle nuove capacità di rigassificazione di cui all'articolo 1, comma 17, della medesima legge, sulla base dei criteri di efficienza, economicità e sicurezza del sistema che saranno stabiliti a tal fine con provvedimenti del Ministero.

### **3. IL PROCESSO DI CONSULTAZIONE**

L'Autorità ha emanato, il 14 luglio 2004, il documento per la consultazione "Garanzie di libero accesso al servizio di rigassificazione del gas naturale liquefatto e norme per la predisposizione dei codici di rigassificazione" (di seguito: documento per la consultazione), nell'ambito del procedimento avviato con delibera 3 agosto 2000, n. 146/00.

Con il documento per la consultazione, l'Autorità ha illustrato criteri e proposte per fissare disposizioni in materia di adozione di garanzie di libero accesso al servizio di rigassificazione del Gnl e di norme per la predisposizione dei codici di rigassificazione, sollecitando contributi al riguardo da parte dei soggetti interessati.

Nel documento per la consultazione è stato dato particolare rilievo ai temi del conferimento di capacità, della programmazione delle discariche e alle disposizioni da adottare in caso di mancato utilizzo della capacità conferita.

Al documento per la consultazione hanno risposto i seguenti soggetti interessati alle attività di rigassificazione di Gnl, in quanto imprese di rigassificazione o importatori: BG Group Plc, Edison Spa, Endesa Italia Spa, Enel Spa, Eni Spa, Gas Natural Vendita, ExxonMobil International Limited, Gnl Italia Spa e Plurigas Spa.

#### 4. IL SERVIZIO DI RIGASSIFICAZIONE E L'APPROVVIGIONAMENTO DI GNL IN ITALIA

In Italia è attualmente in esercizio un solo terminale di rigassificazione di Gnl, sito a Panigaglia (La Spezia), di proprietà della società Gnl Italia Spa (di seguito: Gnl Italia). Il terminale, entrato in esercizio nel 1971, ha funzionato con continuità sino al 1980 alimentato da Gnl di origine libica. Tra gli anni 1980 e 1997 il terminale ha funzionato in maniera discontinua. A seguito della ristrutturazione del terminale, avvenuta tra il 1990 ed il 1996, nel 1997 è ripresa con continuità l'attività di rigassificazione.

Nel corso degli anni termici 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004 e 2004/2005, Gnl Italia ha offerto un servizio di rigassificazione continuativo ed un servizio spot limitatamente alla capacità che si è resa eventualmente disponibile in corso dell'anno termico.

In tabella sono riportati i volumi di Gnl rigassificati presso il terminale di Panigaglia per il servizio continuativo e per il servizio spot negli anni termici 2001/2002, 2002/2003 e 2003/2004. La riduzione dei volumi consegnati riscontrabile nell'anno termico 2003/2004 è determinata anche dalla parziale indisponibilità dell'impianto di liquefazione algerino di Skikda, a seguito dell'incidente avvenuto nel gennaio 2004.

Anno termico	Volumi di Gnl consegnati presso il terminale di Panigaglia [milioni di metri cubi]	
	Servizio continuo	Servizio spot
2001/2002	5,3	0,4
2002/2003	4,5	0,9
2003/2004	3,5	0,4

Negli anni termici 2001/2002, 2002/2003 e 2003/2004 la capacità di rigassificazione continuativa è stata conferita interamente alla società Eni Spa (di seguito: Eni) sulla base di un contratto di rigassificazione modificato dall'Autorità con la delibera 7 marzo 2002, n. 38/02.

Relativamente ai conferimenti di capacità di rigassificazione per l'anno termico 2003/2004, la società Gas Natural Vendita Italia Spa (di seguito: Gas Natural Vendita Italia) ha segnalato all'Autorità che le era stato rifiutato da Gnl Italia l'accesso al servizio continuativo per insufficienza di capacità disponibile. In esito all'istruttoria formale avviata con la delibera 12 febbraio 2004, n. 16/04 (di seguito: delibera n. 16/04), l'Autorità ha valutato illegittimo il rifiuto opposto da Gnl Italia riscontrando la violazione delle disposizioni transitorie in materia contenute nella delibera n. 120/01. Conseguentemente con la delibera 20 luglio 2004, n.120/04 (di seguito: delibera n. 120/04), l'Autorità ha ordinato a Gnl Italia di consentire l'accesso al servizio di rigassificazione continuo alla Gas Natural Vendita Italia ed ha avviato un'istruttoria formale nei confronti della medesima Gnl Italia, ai fini dell'irrogazione di una sanzione

amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95. Tale istruttoria si è conclusa con la delibera 12 gennaio 2005, n. 2/05, con la quale l'Autorità ha approvato l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti della società Gnl Italia.

Al fine di dare piena attuazione ai contenuti della delibera n. 120/04, Gnl Italia ha definito per l'anno termico 2004/2005 condizioni generali per l'accesso al servizio di rigassificazione e modalità di erogazione del servizio. L'Autorità, con la delibera 10 ottobre 2004, n. 184/04, ha approvato tali condizioni subordinatamente ad alcune modifiche sostanziali che tengono conto dell'esigenza di massimizzare l'utilizzo del terminale nel contesto dell'approvvigionamento di Gnl per il mercato italiano caratterizzato dalla parziale indisponibilità dell'impianto di Skikda. A tal fine l'Autorità ha stabilito che nel conferimento di capacità per l'anno termico 2004/2005 fosse data priorità di accesso ai volumi di Gnl che gli utenti si impegnavano a consegnare presso l'impianto, prevedendo altresì corrispettivi in capo agli utenti in caso di mancata consegna dei volumi di Gnl oggetto dell'impegno.

Anche in conseguenza degli interventi dell'Autorità nell'anno termico 2004/2005, la capacità di rigassificazione continuativa è stata conferita a quattro soggetti.

Con la delibera 18 novembre 2004, n. 204/04 (di seguito: delibera n. 204/04), l'Autorità ha avviato un'istruttoria conoscitiva sulla gestione e l'utilizzo del terminale di rigassificazione di Gnl, di Panigaglia, e sull'approvvigionamento del Gnl per il mercato nazionale del gas in corso di definizione.

Negli ultimi anni si è osservato che lo sviluppo del mercato europeo del gas naturale ha offerto ai titolari di contratti di approvvigionamento di Gnl, più che nel caso dell'approvvigionamento via gasdotto, la concreta possibilità di destinare, anche sporadicamente, parte dei volumi contrattuali verso mercati diversi da quelli cui erano inizialmente destinati. In questo caso, una corrispondente parte della capacità di rigassificazione nel mercato originario si rende disponibile per l'accesso di terzi. È emersa pertanto la necessità, al fine di promuovere l'accesso di nuovi soggetti al sistema del gas naturale, che la capacità che si rende in questo modo disponibile sia offerta secondo modalità e tempi adeguati a consentirne l'allocazione e la fruizione.

Nel caso del terminale di Panigaglia, la capacità non utilizzata dagli utenti primari è stata offerta da Gnl Italia attraverso il servizio di rigassificazione spot. Tale servizio, anche a causa dei ridotti tempi di preavviso con i quali la capacità può essere individuata ed offerta, non consente una completa allocazione della capacità disponibile e l'accesso a soggetti che dispongono di Gnl prodotto in paesi collocati al di fuori dell'area mediterranea. Inoltre l'accesso spot al terminale non sempre costituisce per i possibili utenti una valida alternativa all'accesso continuo, in quanto non permette di effettuare una pianificazione degli approvvigionamenti su base annuale e di sviluppare di conseguenza il portafoglio dei contratti di vendita ed ottimizzare i servizi di stoccaggio.

Il provvedimento contiene quindi disposizioni che consentono di rendere disponibile a terzi, per il servizio di rigassificazione continuativo, la capacità non utilizzata dagli utenti primari. Tali disposizioni sono descritte ai capitoli 5 e 6.

#### **4.1 Nuovi terminali di rigassificazione**

Le previsioni di crescita dei consumi nazionali di gas naturale, cui fa riscontro un accentuato declino della produzione nazionale, hanno suscitato fra gli operatori del settore l'interesse alla realizzazione di nuove infrastrutture di importazione, ed in particolare di terminali di Gnl, anche al fine di garantirsi l'accesso al sistema nazionale del gas in maniera indipendente dall'operatore dominante che controlla tutte le infrastrutture di importazione esistenti.

Fra i numerosi progetti di nuovi terminali di rigassificazione, due hanno già ottenuto l'autorizzazione alla realizzazione da parte del Ministero.

Il terminale da realizzarsi al largo di Rovigo della società Terminale Gnl Adriatico Srl è progettato per l'importazione di 8 miliardi di Smc all'anno. Relativamente a tale progetto il Ministero ha concesso l'esenzione dall'accesso dei terzi, ai sensi dell'articolo 1, comma 17, della legge n. 239/04, per l'80% della capacità e per 25 anni. A tale riguardo l'Autorità ha espresso parere favorevole con la delibera 23 novembre 2004, n. 206/04.

Il terminale da realizzarsi nel porto di Brindisi della società Brindisi Lng Spa è progettato per l'importazione di 8 miliardi di Smc all'anno ed ha ottenuto l'esenzione dall'accesso dei terzi per l'80% e per 20 anni. L'Autorità ha espresso a riguardo parere favorevole con la delibera 22 marzo 2005, n. 46/05.

### **5. ACCESSO AL SERVIZIO DI RIGASSIFICAZIONE**

Le definizioni di servizio e di capacità di rigassificazione, contenute nel provvedimento, garantiscono condizioni che permettono all'impresa di rigassificazione di massimizzare la capacità disponibile e l'utilizzo del terminale, attraverso la gestione unitaria ed efficiente dello stesso. Il servizio di rigassificazione comprende infatti tutte le attività del terminale necessarie per trasformare un flusso discreto di Gnl in entrata in un flusso continuo di gas naturale in uscita. La definizione di capacità rilevante ai fini dell'erogazione del servizio fa riferimento al volume di Gnl che l'utente ha diritto a consegnare in un dato periodo ed al corrispondente numero di scariche. Altre definizioni che fanno riferimento a capacità di singole parti dell'impianto (ad esempio stoccaggio o vaporizzatori), in uso presso alcuni terminali esteri, avrebbero determinato, come più approfonditamente discusso nel documento per la consultazione, un frazionamento della gestione del terminale stesso con la conseguenza di determinarne un utilizzo nel complesso meno efficiente.

Il servizio di rigassificazione può essere continuativo o spot. Nel caso del servizio continuativo, la capacità è conferita per periodi prolungati (generalmente annuali o pluriennali) e l'utente partecipa alla programmazione mensile del terminale (trattata al capitolo 6) ai fini della consegna del Gnl oggetto della capacità acquisita. Nel caso del servizio spot la capacità è conferita con riferimento ad una singola scarica da effettuarsi in data prestabilita ed individuata a seguito della programmazione mensile del terminale. Conseguentemente il servizio di rigassificazione spot è caratterizzato da un breve tempo di preavviso fra l'offerta della capacità e la data prevista per la scarica.

Al fine di garantire la massima imparzialità e trasparenza nell'accesso al servizio di rigassificazione, è necessario individuare obblighi informativi in capo alle imprese di rigassificazione e agli utenti, nonché le procedure e i criteri con i quali è determinata la capacità a disposizione di ciascun utente.

### **5.1 Obblighi informativi a beneficio degli utenti**

Con la definizione di obblighi informativi a beneficio degli utenti è individuato un elenco minimo di informazioni che l'impresa di rigassificazione è tenuta a pubblicare sul proprio sito internet. Tali obblighi sono finalizzati ad assicurare il libero accesso al servizio di rigassificazione a parità di condizioni, eliminando l'asimmetria informativa che svantaggia i nuovi entranti. In particolare gli obblighi informativi riguardano dati e informazioni necessarie agli utenti interessati per formulare la richiesta di capacità.

Fra gli obblighi informativi individuati assumono particolare rilevanza:

- la struttura ed il funzionamento del terminale, le specifiche di qualità del Gnl che può essere accettato dall'impianto e l'andamento storico dei consumi dell'impianto e del gas di *boil-off*, nonché le modalità con le quali questi sono ripartiti fra gli utenti. L'accettazione del Gnl è condizionata dalle specifiche di qualità che devono essere rispettate dal prodotto rigassificato per essere immesso in rete, ma anche dai vincoli imposti dalle caratteristiche tecniche del terminale di rigassificazione e dalla sua gestione in condizioni di sicurezza. Si osserva che sono attualmente commercializzati Gnl con caratteristiche molto variabili in funzione delle caratteristiche del gas naturale dal quale esso è prodotto e del processo cui esso viene sottoposto. Di conseguenza alcuni impianti di liquefazione producono Gnl che non è intercambiabile con il gas naturale commercializzato in Italia, a meno di ulteriore lavorazione, o che possono non essere compatibili con un'efficiente gestione del terminale anche in relazione alle caratteristiche di qualità del Gnl che costituisce la principale alimentazione dell'impianto. Le informazioni relative alla qualità di Gnl che può essere trattato dal terminale costituiscono quindi un elemento che l'utente deve conoscere ai fini dell'accesso al servizio;
- la capacità disponibile per il conferimento e la capacità complessiva dell'impianto. È definito un periodo di 10 anni per i quali tali informazioni devono essere rese disponibili agli utenti, più esteso rispetto a quello per il quale è conferita la capacità di rigassificazione (cinque anni, con due anni di anticipo). La durata individuata risponde altresì all'esigenza di informare il mercato della capacità che si rende disponibile a seguito di potenziamenti programmati dell'impianto;
- i vincoli relativi all'accettazione delle navi metaniere alla scarica. In generale ai fini dell'accesso al servizio di rigassificazione, l'utente oltre alla disponibilità del Gnl deve disporre di navi metaniere compatibili con le strutture del terminale al fine di consentire l'effettuazione delle operazioni di scarico del Gnl in condizioni di sicurezza. Nella pratica dell'industria del Gnl, che ha sviluppato in tale ambito una serie di standard internazionali, le verifiche di compatibilità ai fini della scarica sono condotte dall'impresa di rigassificazione che si può avvalere a questo scopo di organismi specializzati. Le verifiche sono effettuate sulla base della documentazione relativa alle caratteristiche della nave e dei suoi impianti e comportano eventualmente l'ispezione della nave e l'effettuazione di una scarica di prova. Le navi metaniere che hanno superato positivamente le verifiche sono

inserite in una lista di navi abilitate alla scarica. Al fine di evitare limitazioni ingiustificate all'accesso al servizio, è necessario che le verifiche di compatibilità si svolgano in maniera assolutamente trasparente e che conseguentemente l'impresa di rigassificazione definisca dettagliatamente le procedure con le quali effettua tali verifiche ed individui le modalità con le quali l'utente presenta la richiesta di accettazione, ed i tempi entro i quali l'impresa di rigassificazione si impegna a dare esito alle medesime richieste. Inoltre, sempre al fine di garantire la massima trasparenza del processo, l'impresa di rigassificazione è tenuta a comunicare all'utente le motivazioni di eventuali esiti negativi delle verifiche e le iniziative che possono essere adottate al fine di accettare la nave per la scarica.

## **5.2 *Obblighi informativi a beneficio dell'Autorità***

La definizione di obblighi informativi a beneficio dell'Autorità è finalizzata a consentire l'esercizio efficace dei poteri di regolazione e di vigilanza. A tal fine gli obblighi informativi riguardano essenzialmente le modalità di determinazione della capacità di rigassificazione dell'impianto in riferimento ai vincoli tecnici e gestionali, nonché i dati di consuntivo e di programmazione del servizio relativi a ciascun utente.

Fra le informazioni e la documentazione che si richiedono agli utenti del servizio di rigassificazione, anche in considerazione della possibilità che si determinino condizioni di congestione presso il terminale, si segnalano i contratti di importazione di Gnl per il quale l'utente richiede il conferimento di capacità di rigassificazione. I contratti di importazione sono la risultante dei contratti di compravendita del Gnl e dei contratti di trasporto, o di scambio, funzionali a rendere disponibile tale Gnl per la consegna al terminale presso il quale si richiede l'accesso.

## **5.3 *Conferimento della capacità di rigassificazione***

Il processo di conferimento della capacità di rigassificazione è costituito dalle procedure il cui esito determina l'instaurarsi di un rapporto contrattuale tra l'impresa di rigassificazione e l'utente del servizio di rigassificazione. L'impresa di rigassificazione nel proprio codice di rete definisce tali procedure in conformità alla disciplina definita dall'Autorità.

### **5.3.1 *Conferimento di capacità per il servizio di rigassificazione continuativo***

L'articolo 5 del provvedimento disciplina il conferimento della capacità di rigassificazione per la capacità attualmente in esercizio presso il terminale di Panigaglia, nonché di eventuale capacità di nuova realizzazione, per la quale non sia stata richiesta o concessa, nemmeno parzialmente, l'esenzione dalla disciplina che prevede l'accesso dei terzi ai sensi dell'articolo 1, comma 17, della legge n. 239/04.

Le procedure di cui all'articolo 1, comma 20, della suddetta legge, per il conferimento della quota di capacità di nuova realizzazione disponibile per terzi, in caso di nuovi terminali o potenziamenti che beneficino di esenzione parziale dall'accesso dei terzi, saranno definite dall'Autorità a seguito dell'emanazione da parte del Ministero dei criteri previsti dalla medesima disposizione.

Ai fini del conferimento di capacità di rigassificazione, per il servizio continuativo, si è tenuto conto, con gli adattamenti del caso, dell'esperienza positiva già maturata

nell'attività di trasporto, ai sensi della delibera 17 luglio 2002, n. 137/02. È previsto pertanto che la capacità sia conferita sulla base di procedure annuali e la possibilità di estensione del conferimento a periodi pluriennali per intervalli comunque non superiori ai 5 anni, con richieste da presentarsi entro due anni dall'inizio del quinquennio.

La possibilità di estendere il conferimento alla durata di cinque anni per i titolari di contratti di importazione pluriennali, che costituiscono la forma di approvvigionamento prevalente, corrisponde all'esigenza di non penalizzare questa forma di approvvigionamento che con la durata annuale resterebbe esposta all'alea della congestione e non potrebbe ragionevolmente essere praticata. La durata quinquennale consente di superare questo ostacolo, tenuto anche conto delle possibilità di rinegoziazione periodica dei contratti di importazione.

La procedura di conferimento tiene conto dell'esigenza di tutela, prevista dall'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo n. 164/00, dei contratti di tipo *take or pay* sottoscritti anteriormente al 10 agosto 1998, prevedendo una priorità di accesso a tale tipologia di contratti. Tale priorità è limitata al volume annuale di Gnl effettivamente consegnato per la rigassificazione presso l'impianto di Panigaglia a partire dall'anno termico 2001/2002, al fine di prevenire ingiustificate limitazioni all'accesso di terzi alla capacità disponibile.

Nel caso in cui le capacità richieste siano superiori alle capacità di rigassificazione conferibili, l'impresa di rigassificazione ripartirà pro quota tali capacità nel rispetto delle priorità di accesso.

Le procedure annuali di conferimento di capacità si concludono entro l'1 agosto di ogni anno al fine di consentire agli utenti la programmazione delle consegne del Gnl con un anticipo di due mesi rispetto alla decorrenza del conferimento stesso.

L'articolo 5 disciplina, inoltre, le scadenze relative al primo conferimento della capacità di nuova realizzazione. Tali scadenze sono volte ad assicurare la massima partecipazione alle procedure di conferimento prevedendo un tempo minimo di sei mesi dall'offerta di capacità e la contestuale pubblicazione delle informazioni necessarie all'utente per formulare correttamente la richiesta di conferimento. Il conferimento della capacità avviene sulla base di procedure applicative redatte dall'impresa di rigassificazione e approvate dall'Autorità.

In linea con le esigenze espresse dagli utenti in risposta al documento per la consultazione, è stato previsto, come sopra descritto, un tempo minimo di un anno fra la data del conferimento e la data di inizio del servizio.

Nel rispetto dei vincoli posti, l'impresa di rigassificazione è libera di effettuare conferimenti con scadenze anticipate, al fine di ottenere garanzie circa l'effettivo conferimento della capacità che verrà realizzata.

### 5.3.2 Conferimento di capacità in corso di anno termico

In corso di anno termico l'impresa di rigassificazione conferisce per il servizio continuativo e per il servizio spot la capacità disponibile nel corso dell'anno stesso. Al fine di garantire all'impresa di rigassificazione di massimizzare l'utilizzo del terminale attraverso una gestione dei conferimenti che tenga conto dei vincoli gestionali e operativi dello specifico impianto, il provvedimento prevede che le relative procedure

siano definite dall'impresa di rigassificazione nel proprio codice assicurando trasparenza e non discriminazione fra utenti.

Al fine di garantire un efficiente accesso alla capacità che si rende disponibile in corso di anno termico perché non utilizzata dagli utenti cui era stata conferita, è necessario che la disponibilità di tale capacità sia individuata e comunicata dall'impresa di rigassificazione con un anticipo adeguato a consentire ai soggetti interessati di predisporre l'approvvigionamento ed il trasporto del Gnl e di partecipare alle procedure di conferimento.

Nel caso del terminale di Panigaglia, Gnl Italia, negli anni termici 2001/2002-2003/2004, ha offerto per il servizio di rigassificazione spot la capacità che si è resa disponibile in corso d'anno termico. La capacità disponibile è stata individuata ed offerta, a seguito della programmazione delle consegne degli utenti del servizio continuativo effettuata alla fine di ciascun mese per il mese successivo, con un preavviso piuttosto limitato, mediamente di 20 giorni rispetto alla data di utilizzo. La brevità del tempo di preavviso è fra le cause della bassa percentuale di conferimento della capacità offerta: la percentuale di scariche per il servizio spot conferite rispetto a quelle offerte è stato pari al 55% e al 57% rispettivamente nel 2001/2002 e nel 2002/2003.

Il provvedimento prevede che la capacità di rigassificazione che risulta non utilizzata dagli utenti in un mese, sulla base dei programmi delle consegne definiti il secondo mese precedente, sia resa disponibile a terzi dall'impresa di rigassificazione per il servizio continuativo. Rispetto alla situazione precedentemente descritta, relativamente al terminale di Panigaglia, è pertanto promosso il conferimento a terzi per il servizio continuativo, anziché spot, della capacità non utilizzata dagli utenti primari ed il preavviso con il quale l'impresa di rigassificazione offre tale capacità è esteso di circa 30 giorni (quindi mediamente 50 giorni di preavviso). Ne risulta conseguentemente agevolato l'accesso al servizio di rigassificazione in corso d'anno termico ai soggetti interessati anche per la rigassificazione di Gnl prodotto in paesi esterni all'area mediterranea.

All'articolo 7 il provvedimento disciplina le transazioni di capacità fra gli utenti. È consentito lo scambio di capacità fra utenti; per quanto riguarda le cessioni, al fine di garantire transazioni trasparenti ed eque, è previsto che esse avvengano attraverso la messa a disposizione della capacità, da parte dell'utente cedente, all'impresa di rigassificazione che la conferisce a terzi.

## **6. EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI RIGASSIFICAZIONE**

L'erogazione del servizio di rigassificazione consiste nell'uso dell'infrastruttura secondo le condizioni del rapporto contrattuale instauratosi tra esercente ed utente.

### ***6.1 Programmazione delle consegne del Gnl e della rigassificazione***

Nel caso del servizio di rigassificazione del Gnl hanno particolare rilevanza i temi della programmazione del terminale con riferimento in particolare a quella delle consegne di Gnl e della rigassificazione. A tale riguardo si è ritenuto opportuno definire criteri minimi, nel rispetto dei quali l'impresa di rigassificazione definisce dettagliatamente nel proprio codice modalità e scadenze della programmazione. Tale approccio permette

all'impresa di rigassificazione di definire modalità applicative ottimizzate sulla base dei vincoli gestionali e delle flessibilità caratteristiche del singolo impianto.

La programmazione delle consegne del Gnl avviene secondo le regole attualmente in uso nella pratica internazionale dell'approvvigionamento del Gnl, che prevede una programmazione su base trimestrale aggiornata mensilmente. Per garantire l'efficienza nell'esercizio e nell'utilizzo dell'impianto è necessario che la programmazione delle consegne di Gnl sia effettuata dall'impresa di rigassificazione, sulla base delle proposte di programma presentate dagli utenti, e che la stessa impresa possa risolvere eventuali incompatibilità fra le proposte stesse secondo procedure definite nel codice di rigassificazione. Il provvedimento definisce le informazioni minime da indicare nel programma delle consegne (numero di scariche, volumi di Gnl previsti in consegna, e date) necessarie anche all'individuazione della capacità eventualmente non utilizzata dagli utenti e che l'impresa di rigassificazione è tenuta a rendere disponibile a terzi, come precedentemente descritto. L'impresa di rigassificazione disciplina nel proprio codice le scadenze per la presentazione delle proposte di programma da parte degli utenti, le modalità con le quali sono eventualmente modificati, nonché eventuali integrazioni al contenuto degli stessi che si rendessero necessarie al fine di ottimizzare la gestione del servizio.

Il programma di rigassificazione indica con dettaglio giornaliero e per singolo utente il gas naturale che è previsto in riconsegna nell'orizzonte di un mese. Il compito di definire il programma di rigassificazione è attribuito all'impresa di rigassificazione. Ciò risulta necessario al fine di consentire all'impresa di rigassificazione di ottimizzare la gestione dello stoccaggio e della vaporizzazione del Gnl, sulla base del reale andamento delle consegne del Gnl, e di cogliere l'opportunità di offrire per il servizio spot l'eventuale capacità aggiuntiva derivante da tale ottimizzazione. Solo in presenza di flessibilità operative nella riconsegna, legate alle caratteristiche dell'impianto ed in particolare dello stoccaggio disponibile, è prevista la possibilità di soddisfare eventuali richieste degli utenti circa la modulazione del profilo di riconsegna.

Al fine di assicurare la trasparenza e la non discriminazione degli utenti del terminale di Gnl è necessario che l'impresa di rigassificazione definisca nel proprio codice le modalità con le quali redige ed aggiorna il programma di rigassificazione complessivo dell'impianto, ripartisce fra gli utenti il gas naturale previsto in rigassificazione sulla base di tale programma e ne da comunicazione agli utenti stessi. Le modalità di ripartizione del gas riconsegnato fra utenti devono altresì consentirne la riconsegna a ciascun utente secondo un profilo continuo nel mese, in modo da garantire continuità nelle forniture agli utenti del servizio continuativo, che dispongono di capacità per una sola scarica al mese.

Sono altresì previsti obblighi di coordinamento con le imprese di trasporto che gestiscono sistemi interconnessi con il terminale, anche al fine di garantire modalità di riconsegna del gas naturale compatibili con quelle di gestione di tali sistemi contenute nei relativi codici di rete.

## ***6.2 Disposizioni in caso di mancato utilizzo della capacità conferita***

A complemento dei criteri di accesso che riconoscono priorità ai contratti pluriennali, il provvedimento, anche al fine di evitare fenomeni di accaparramento di capacità che possono limitare ingiustificatamente le possibilità di accesso, contiene disposizioni che

rendono disponibile a terzi la capacità così conferita e che risulti non utilizzata su base annuale dall'utente cui era stata inizialmente conferita. In particolare è previsto che l'utente renda disponibile al terminale per il conferimento a terzi, per tutti i restanti anni termici in cui risulta titolare di capacità di rigassificazione, tutta la capacità che non ha utilizzato nel corso di un anno termico.

Tali disposizioni non si applicano nei casi in cui il mancato utilizzo della capacità sia dovuto ad eventi documentati di forza maggiore. In tal caso l'utente interessato è comunque tenuto a rendere disponibile a terzi la capacità che non verrebbe utilizzata per effetto dell'evento.

### ***6.3 Corrispettivi per inosservanza della programmazione delle consegne del Gnl***

Come discusso nei precedenti paragrafi, la programmazione delle consegne del Gnl, ed in particolare quella definita ciascun mese per il secondo mese successivo, costituisce la base sulla quale l'impresa di rigassificazione individua ed offre la capacità non utilizzata dagli utenti. Il provvedimento, al fine di consentire all'impresa di rigassificazione di individuare ed offrire tutta la capacità che sarà disponibile, definisce incentivi agli utenti per una precisa indicazione dei volumi che prevedono di consegnare nel secondo mese di ogni programma trimestrale. In particolare è introdotto un corrispettivo applicato allo scostamento fra il volume di Gnl programmato in consegna con due mesi di anticipo ed il volume effettivamente consegnato. Il corrispettivo si applica qualora lo scostamento cumulato nel corso dell'anno da un utente risulti superiore al 10% del volume totale programmato. La soglia di tolleranza del 10% tiene conto delle possibili differenze operative fra volume consegnato e volume programmato e della possibilità di mancate consegne di Gnl a causa di eventi non controllabili dall'utente, o derivanti dalla facoltà del fornitore, prevista in alcuni contratti di approvvigionamento, di concordare con l'acquirente i volumi di Gnl da consegnare mensilmente con scadenze che risultano posteriori a quelle previste nel provvedimento.

## **7. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

### ***7.1 Adozione e aggiornamento dei codici di rigassificazione***

Nella strutturazione dei codici definita dall'Autorità e già proposta nel documento per la consultazione, la materia è organizzata in modo da rendere i codici uniformi per quanto concerne il contenuto e la terminologia adottata.

Anche al fine della verifica di conformità dei codici di rigassificazione ai criteri fissati dall'Autorità si è previsto un indice minimo di argomenti che il codice deve trattare (posto nell'Allegato A del provvedimento con una sintesi dei contenuti); tali argomenti sono organizzati in sezioni, che corrispondono alla natura degli adempimenti da considerare e delle attività da disciplinare, e in capitoli, che corrispondono alle singole situazioni o ai singoli processi operativi.

Le sezioni riguardano: l'informazione, l'accesso e l'erogazione del servizio di rigassificazione, la qualità del servizio, la programmazione, l'amministrazione, le emergenze e la procedura di aggiornamento del codice stesso.

La sezione *informazione* comprende la descrizione del contesto normativo, delle caratteristiche dell'impianto di rigassificazione, dei servizi offerti dall'impresa di rigassificazione (anche distinguendo i servizi di base, i servizi accessori e i servizi speciali) e delle caratteristiche dei sistemi per lo scambio di dati e informazioni tra l'impresa di rigassificazione e gli utenti.

La sezione *accesso al servizio di rigassificazione* comprende la disciplina delle fasi dell'accesso al servizio, dai requisiti "legali" richiesti all'utente per accedere al conferimento, alla procedura del conferimento, ai requisiti "tecnici" di accesso al servizio (ad esempio sono descritte le modalità e la procedure per l'abilitazione di navi metaniere alla discarica).

La sezione *erogazione del servizio di rigassificazione* contiene le modalità di programmazione delle discariche del Gnl e della rigassificazione, delle transazioni di capacità tra utenti, le modalità di accettazione, stoccaggio e rigassificazione del Gnl, nonché le modalità con le quali l'impresa di rigassificazione ripartisce fra gli utenti i consumi, le perdite di gas ed il gas di *boil-off*.

La sezione *qualità del servizio* riguarda la descrizione dei parametri di qualità tecnica e commerciale del servizio.

La sezione *programmazione* riguarda la programmazione delle manutenzioni e le modalità di comunicazione agli utenti degli interventi di manutenzione; la sezione comprende anche l'insieme delle procedure adottate dall'impresa di rigassificazione per il coordinamento con le imprese che gestiscono le altre attività della filiera del gas.

La sezione *amministrazione* descrive le modalità di fatturazione e i termini del pagamento; richiama le responsabilità e gli obblighi di natura fiscale e doganale in capo all'impresa di rigassificazione e agli utenti previsti dalla normativa vigente; descrive inoltre le modalità di risoluzione di eventuali controversie tra le parti relative all'interpretazione e all'applicazione del contratto di rigassificazione.

Nella sezione *emergenza* sono descritte le procedure che l'impresa di rigassificazione e gli utenti devono osservare all'insorgere di situazioni di emergenza (nonché al cessare di tali situazioni), anche con riferimento alle disposizioni ministeriali in materia.

Infine, nella sezione *aggiornamento del codice di rigassificazione*, l'impresa di rigassificazione redige la procedura con la quale è aggiornato il codice di rigassificazione.

La predisposizione e l'aggiornamento del codice di rigassificazione da parte dell'impresa di rigassificazione avviene mediante un processo aperto alle parti interessate. A tal fine, come già stabilito per i codici di stoccaggio con la delibera 21 giugno 2005, n 119/04, è prevista l'istituzione da parte dell'impresa di rigassificazione di un comitato di consultazione, composto dai soggetti interessati all'attività del terminale, che esprime pareri e proposte non vincolanti per la predisposizione e l'aggiornamento dei codici.

## **7.2 Disposizioni transitorie**

Le disposizioni transitorie consentono una graduale implementazione delle norme definite nel provvedimento al fine di consentire la continuità del servizio nei rapporti contrattuali in essere e fino all'adozione del codice di rigassificazione. In particolare è

previsto che le disposizioni relative ai conferimenti di capacità e alla programmazione del terminale entrino in vigore dall'anno termico 2005/2006.

Il conferimento di capacità per il quinquennio compreso fra l'1 ottobre 2007 ed il 30 settembre 2012 è posticipato all'1 agosto 2006, al fine di consentire la partecipazione a tutti i soggetti interessati.

1 agosto 2005

Il direttore della Direzione gas

Claudio di Macco